REGOLAMENTO (CEE) N. 472/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea del codice NC 3102 10 10 originaria del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del suddetto regolamento è concessa la sopsensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3635/87, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per l'urea dell'codice NC 3102 10 10 il massimale individuale è fissato a 380 000 ECU; che in data 16 febbraio 1988 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Messico hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 23 febbraio 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Messico:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0400	3102 10 10	Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.